



**COMUNE DI ANGIARI**  
**PROVINCIA DI VERONA**  
C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232  
Tel. 0442 97007 / Fax 98210  
PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO  
SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI  
  
(TASI)**

Approvato con delibera C.C. n. 28 del 04.08.2014

# **Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (Tasi)**

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 – Aliquote

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

Art. 8 – Dichiarazione

Art. 9 – Versamenti

Art. 10 – Rimborsi

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 – Clausola di adeguamento

Art. 15 – Entrata in vigore

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla L. n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

### **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o

dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 5 -- Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 e smi.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano i valori determinati annualmente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 6 – comma 10 – lett. ) e c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

### **Art. 6 – Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree fabbricabili assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Art. 9 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio 2014.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Fermo restando per l'anno 2014 quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 09 giugno 2014 n. 88; a partire dall'anno 2015 il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'anno intero, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

## **Art. 10 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme fino ad Euro 5,00.

## **Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. n. 147/2013 e nella L. n. 296/2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
4. In caso di omesso od insufficiente versamento della TASI, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con minimo di 50 Euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con minimo di 50 Euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100 ad Euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6,7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto a titolo di imposta non sia superiore all'importo di 10,33 Euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo e riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

### **Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Per la rateizzazione si ritiene di applicare quanto previsto dall'art. 24 – commi 2 e 3 – del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 e più precisamente l'Ufficio o l'Ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, sul richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 30. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione. La domanda viene formulata in carta semplice.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempita.

### **Art. 13 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'Ammontare dovuto a titolo di imposta non sia superiore all'importo di €. 10,33; con riferimento ad ogni periodo di imposta.

**Art. 14 – Clausola di adeguamento.**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

**Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento**

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2014.

